

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2274**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BONATESTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003**

—————

Norme per la concessione di contributi statali  
alle associazioni combattentistiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Dal momento della loro trasformazione da enti pubblici a enti morali di diritto privato, avvenuta nel 1979, le associazioni combattentistiche hanno sempre usufruito dell'indispensabile contributo dello Stato, erogato in virtù del riconoscimento del carattere istituzionale della loro attività, che è rivolta non solo agli iscritti ma alle intere categorie da esse rappresentate.

Il presente disegno di legge mira a rinnovare il contributo per il triennio 2004-2006, riprendendo la formulazione dell'ultimo provvedimento in materia, la legge 7 marzo 2001, n. 61, relativa al triennio 2001-2003.

Gli importi sono stati rivalutati del 6 per cento, tenendo conto degli indici d'inflazione registrati nell'ultimo triennio e del fatto che la proposta protrae i suoi effetti fino all'anno 2006.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 2.190.000 annui.

## Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 400.000 annui.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.590.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.